

# **Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica**

## **sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC<sup>1</sup> N. 1107**

del 17 novembre 2011

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,*

visto l'articolo 16c LOTC,

*decide:*

### **1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE<sup>2</sup>)**

Le Brühwürstchen (salsicce) fabbricate secondo il diritto tedesco e legalmente immesse in commercio in Germania possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

### **2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE)**

La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi:

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>3</sup>
- Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung) vom 15. Dezember 1999<sup>4</sup>
- Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse vom 27./28.11.1974<sup>5</sup>

### **3. Fabbricazione in Svizzera**

Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

<sup>1</sup> Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS **946.51**)

<sup>2</sup> Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS **946.513.8**)

<sup>3</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 55–205

<sup>4</sup> Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 29. September 2011 (BGBl. I S. 1996) geändert worden ist.

<sup>5</sup> GMBI Nr. 23 S. 489 vom 25.7.1975 (zuletzt geändert am 8.1.2010 [BAnz. Nr. 16 vom 29.1.2010; GMBI. Nr. 5/6 S. 120 ff vom 4.2.2010])

#### **4. Revoca dell'effetto sospensivo**

Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

#### **5. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

22 novembre 2011

Ufficio federale della sanità pubblica

<sup>6</sup> RS 172.021